

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione del Lavoro in composizione collegiale

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

recante richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ex art.151 c.p.c.

nell'interesse della **Dott.ssa Giovanna Saitta**, nata a Messina l'08.05.1969, residente in Messina via Santa Caterina dei Bottegai n. 34 (cod. fisc. STT GNN 69E48 F158N), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti estesa in calce al presente atto, dall'Avv. Carmelo Briguglio, del Foro di Messina, C.F. BRGCML45E16D824F, p.e.c. avvcarlobriguglio@cnfpec.it, fax di studio n. 090/672254, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ferruccio Puzzello, (c.f. PZZFRC72L29E379V, tel. 090/9226070, fax 090 9226070 p.e.c. avvferucciopuzzello@cnfpec.it) e con questi domiciliata per tutti gli effetti di legge presso lo studio legale dell'Avv. Carmelo Briguglio in Messina alla via S. Maria Alemanna n. 5, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec,

- Reclamante -

contro

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, p.i. 02121151001, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Resistente -

e nei confronti

- 1) dei Concorrenti medici utilmente inseriti nella graduatoria redatta all'esito dell'Avviso di Selezione Pubblica emanato dall'INPS in data 16.11.2015, inseriti tra la posizione 132 e la posizione n. 179;
- 2) dei Medici esterni non partecipanti alla procedura di selezione di cui all'Avviso emanato dall'INPS in data 16.11.2015 né inseriti nella relativa graduatoria, ma comunque assegnati agli adempimenti sanitari della sede INPS di Messina (dott.ri Balletta Mario,



Boncoddò Cosimo, Furnari Domenica, Oliva Giuseppe, Minissale Carmelo, Russo Michele, Garzo Damiano);

per l'annullamento e la riforma

dell'Ordinanza di rigetto del 29.12.2018, n. R.G. 2075/2018 (**cf. all. a**), con cui il G.U.L. Dott.ssa Rosa Bonanzinga ha ommesso pronuncia nonché immotivatamente respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla reclamante condannandola alla refusione delle spese di lite in favore del resistente INPS.

Il Giudice di prime cure, sulla scorta di un accertamento fin troppo sommario omettendo pronuncia ha immotivatamente ritenuto infondata la domanda avanzata dalla ricorrente. L'Ordinanza di rigetto, viziata in più punti e sotto vari profili sia in fatto che in diritto, merita certamente di essere sottoposta al ben più approfondito vaglio devolutivo del Tribunale del Lavoro adito in sede collegiale.

Confidando nell'accoglimento delle censure proposte è necessario, intanto, rappresentare al Collegio le seguenti circostanze.

FATTO E GIUDIZIO DI PRIME CURE

- 1) L'odierna ricorrente, medico specialista, ha partecipato alla procedura di selezione pubblica indetta dall'INPS per il reperimento di un contingente di 900 medici cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali (**cf. all. 1 fascicolo prime cure**).
- 2) All'esito delle graduatorie regionali pubblicate sul sito internet dell'Istituto in data 26.04.2016, la Dr.ssa Saitta è risultata collocata in posizione n. 355 con punteggio pari a punti 33 (**cf. all. 2 fascicolo prime cure**).
- 3) Ravvisata l'erroneità nella determinazione del punteggio, per violazione dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico di selezione, la ricorrente ha presentato istanza di riesame in



autotutela della valutazione della Commissione Esaminatrice in data 30.05.2016 (**cf. all. 3 fascicolo prime cure**) ottenendo positivo – ma solo parziale – riscontro (**cf. all. n. 4 fascicolo prime cure**) e poi, per il restante non riconosciuto punteggio, ha incoato innanzi a codesto Tribunale un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (**cf. all. n. 5 fascicolo prime cure**) per l’accertamento del diritto all’esatta attribuzione del punteggio a lei spettante nella graduatoria di merito e, per l’effetto, al conferimento del relativo incarico.

4) Previa integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, con ordinanza del 7.12.2016, codesto Tribunale del Lavoro, all’esito del giudizio instaurato dalla Dr.ssa Giovanna Saitta con ricorso ex art. 700 c.p.c. ed iscritto al n. R.G. 4774/2016, ha statuito come segue:

“- dichiara la contumacia dei controinteressati;- in parziale accoglimento dell’istanza cautelare, dichiara il diritto di Saitta Giovanna all’attribuzione di complessivi 47 punti e, per l’effetto, ordina all’Inps di provvedere alla riformulazione della graduatoria relativa all’avviso di selezione del 15.11.2016 con attribuzione di ulteriori 6 punti in favore della ricorrente e, ove la stessa risulti così in posizione utile, al conferimento in suo favore dell’incarico professionale di cui alla predetta selezione; - condanna l’Inps alla rifusione di metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida – già ridotte – in euro 59,25 per metà contributo unificato ed in euro 547,50 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, compensando la restante quota.” (**cf. all. 6 fascicolo prime cure**).

5) Detto provvedimento è stato confermato dal Collegio anche a seguito della proposizione del reclamo iscritto al R.G. n. 6068/2016 del Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro, che, con provvedimento depositato il 10.02.2017, è stato dichiarato improcedibile (**cf. all. 7 fascicolo prime cure**). L’Ordinanza di accoglimento è stata sottoposta a vaglio di merito mediante riassunzione richiesta dall’Inps ed è stata confermata dal Tribunale, adito anche in questa sede, con sentenza n. 1071 del 19.07.2018.



6) Successivamente, stante la mancata ottemperanza dell'Istituto al dictum giudiziale così consolidatosi, la Dr.ssa Saitta è stata costretta a proporre un ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per richiedere l'esatta esecuzione del comando giudiziale (**cf. all. 8 fascicolo prime cure**).

7) Nelle more del giudizio di attuazione l'INPS ha dunque riconosciuto i 6 punti in più da attribuirsi alla Dr.ssa Saitta alla luce del disposto giudiziale e, tenuto conto della posizione in graduatoria al n. 180 – posizione precedentemente occupata dal Dr. Giovanni D'Amico, cui era già stato conferito l'incarico presso la sede INPS di Messina –, le ha conferito un contratto di lavoro con scadenza 31.12.2017 presso la sede INPS di Messina (**cf. all. 9 fascicolo prime cure**).

8) Scaduto il contratto efficace sino al 31.12.2017, ancora pendente il giudizio di attuazione, alla Dr.ssa Saitta è stato correttamente rinnovato il contratto, alle medesime condizioni, come previsto dal Bando, sino al 31.03.2018 (**cf. all. n. 15 fascicolo prime cure**).

9) Frattanto, con ordinanza del 29.01.2018 resa in seno al giudizio di attuazione, codesto Tribunale aveva ordinato all'INPS di riformulare la graduatoria della selezione dei medici esterni applicando il punteggio aggiuntivo da riconoscersi alla dr.ssa Saitta in virtù del dictum giudiziale (**cf. all. n. 16 fascicolo prime cure**), ovverosia la collocazione in posizione n. 180. Riformulazione adottata con Determinazione del Direttore Generale dell'INPS P23.26.2018 del 28.03.2018 (**cf. all. n. 17 fascicolo prime cure**).

10) Senonchè, in vista del rinnovo del contratto di lavoro in scadenza il 31.3.2018 l'INPS ha dapprima – correttamente – comunicato il rinnovo del contratto della Dr.ssa Saitta presso la sede INPS di Messina alle medesime condizioni dell'incarico precedente (in data 28.03.2018, **cf. all. n. 18 fascicolo prime cure**), così come previsto dalla lex specialis (v.infra); poi, invece, ha convocato la dottoressa per il medesimo giorno dell'invio della email presso la sede regionale di Palermo al fine di scegliere una sede diversa (?) per il



rinnovo dell'incarico (in data 30.03.2018, **cf. all. n. 19 fascicolo prime cure**) rendendo impossibile alla lavoratrice la partecipazione (**cf. all. n. 20 fascicolo prime cure**).

11) Seguivano altre comunicazioni (**cf. all. n. 21 fascicolo prime cure**) con cui, in sintesi, si imponeva alla ricorrente, in fase di rinnovo del contratto, di scegliere una sede tra Trapani, Ragusa, Agrigento e Caltanissetta, per indisponibilità di posti presso la sede di Messina, pena la decadenza dalla graduatoria. Costretta da tali intimazioni, la Dr.ssa Saitta indicava quale sede di servizio quella di Caltanissetta (**cf. all. n. 22 e 23 fascicolo prime cure**), ad **oltre 200 km e 2h e 30' dalla precedente sede di servizio nonché dalla propria residenza** (città di Messina).

12) Incuriosita dalla circostanza per cui, a parità di punteggio assegnato in graduatoria, in sede di conferimento originario di incarico era stata assegnata presso la sede di Messina e, poi, in sede di rinnovo, invece, detta sede era - peraltro in seconda battuta - scomparsa dai radar, si è scoperto quanto segue.

In particolare, dalla composizione delle commissioni mediche successive a tali avvenimenti (**cf. all. n. 24 fascicolo prime cure**), si è potuto evincere che il minor numero di posti disponibili presso la sede di Messina, circostanza che ha impedito alla ricorrente di mantenere la sede di servizio già assegnata con il conferimento originario, deriva (v.infra) dalla arbitraria e grave violazione dei suoi diritti discendenti dalla graduatoria, ossia dal conferimento del medesimo incarico per cui è stata indetta la selezione pubblica, cui era seguita la graduatoria che aveva attribuito alla Dr.ssa Saitta il diritto alla sede di Messina, **a medici esterni non dipendenti INPS che NON hanno partecipato alla procedura concorsuale e NON risultano inseriti nella graduatoria di merito cui l'INPS si è vincolata ad attingere.**

13) Il conferimento dell'incarico presso la sede INPS di Messina ai medici Balletta Mario, Boncoddò Cosimo, Furnari Domenica, Oliva Giuseppe, Minissale Carmelo, Russo Michele, Garzo Damiano, estranei alla selezione pubblica, qualora avvenuto in danno ed



a pregiudizio dei diritti della ricorrente siccome graduata in graduatoria, **costituisce alterazione illegittima, se non illecita, del risultato derivante dalla procedura concorsuale poiché in tal modo si consente al soggetto che si è vincolato mediante offerta al pubblico di assegnare a soggetti estranei alla procedura concorsuale i posti destinati, per auto determinazione dell'Istituto, ai medici partecipanti alla selezione pubblica.**

Detto principio, vigente in materia di concorsualità pubblica, è davvero basilare.

Tra i soggetti pregiudicati c'è anche la ricorrente, che è stata così costretta ad accettare un incarico presso una sede distante oltre 200 km da quella spettante in virtù del punteggio conseguito.

Distanza che, peraltro, le impediva di assistere il figlio minore, affetto da gravissima patologia (cfr. all. n. 25 fascicolo prime cure) successivamente, purtroppo, deceduto proprio a seguito del male.

In tale contesto la Dr.ssa Saitta è stata così costretta a proporre l'ennesima azione giudiziale, incoando presso codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro un ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al R.G. n. 2075/2018 in data 17.04.2018 sulla scorta dei motivi di ricorso così epigrafati:

“I. Violazione del principio di intangibilità ed ordine della graduatoria della pubblica selezione. Illegittimo conferimento dell'incarico a soggetti non partecipanti alla procedura concorsuale. Stravolgimento dell'ordine della graduatoria e dei diritti della ricorrente.

Violazione delle regole di correttezza e buona fede artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.

Violazione art. 97 Cost.;

II. Inadempimento contrattuale. Violazione dell'Avviso di selezione pubblica del 16.11.2015. Mancato rinnovo del contratto conferito alle medesime condizioni;



III. Violazione dell'art. 33 della L. n. 104/1992 per rinnovo presso altra sede del lavoratore che assiste minore convivente con handicap in situazione di gravità. Violazione degli artt. 2,3,4 Cost. Violazione dell'art. 14 CEDU.

Sulla scorta di tali motivi, la Dr.ssa Saitta ha chiesto, previa declaratoria della condotta in contestazione come violativa degli artt.1175 e 1375 c.c., con connesso accertamento di responsabilità contrattuale per inadempimento, il riconoscimento – con relativa condanna - del diritto della lavoratrice Dr.ssa Giovanna Saitta al rinnovo del contratto presso la sede INPS di Messina.

In subordine, attesa la tutela ex L. 104/1992 art. 33 da accordarsi alla Dr.ssa Saitta per l'assistenza da prestarsi da parte della lavoratrice al figlio minore affetto da grave patologia invalidante, si è chiesto di dichiarare illegittimo il contratto della lavoratrice nella parte in cui individua il luogo ove rendere la prestazione presso la sede INPS di Caltanissetta e, per l'effetto, condannare l'INPS a confermare quale luogo di lavoro la sede di Messina già precedentemente assegnata alla ricorrente.

Autorizzata la notifica a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Istituto, la prima udienza dapprima fissata **in data 25.05.2018 (cfr. all. a)** è stata tuttavia più volte rinviata d'ufficio per impedimento del G.U.L. sicchè la Dr.ssa Saitta, a seguito della tragica scomparsa del proprio bimbo avvenuta in data 29.09.2018, ha presentato istanza di surroga **(cfr. all. b)** ove ha allegato i certificati medici attestanti la precipitazione dello stato di depressione a causa della perdita del figlio e le insistenze dell'Istituto all'illegittima assegnazione presso la sede di Caltanissetta.

Nominato un nuovo G.U.L., in data 23.11.2018 si è tenuta l'udienza di comparizione tra le parti, con rinuncia della parte ricorrente al III° motivo di ricorso, come da preverbale depositato in data 22.11.2018 **(cfr. all. c)**, con cui è stata evidenziata *“la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al III° motivo spiegato in ricorso (mancato riconoscimento della tutela di cui alla L.n.104/1992) in quanto, durante il lasso di tempo trascorso per la*



fissazione dell'udienza di discussione, il figlio minore è purtroppo deceduto il 29.9.2018 a causa dell'esito della grave malattia di cui era affetto. Ciò ha attualizzato il periculum in capo alla medesima ricorrente la quale, per seri e documentati motivi di salute (cfr. in atti), rimane inoccupata e non certamente in grado di trasferirsi a Caltanissetta, errata sede di servizio cui è stata assegnata in luogo della sede di Messina che, per contro, le consentirebbe il riavvio al lavoro ed il superamento della patologia depressiva in cui attualmente versa.”.

La causa è stata dunque introitata in riserva.

In data 24.12.2018, l'INPS ha, frattanto, autorizzato il differimento al 31 maggio 2019 del termine di scadenza dei contratti in corso di esecuzione, previamente fissata al 31.12.2018 (cfr. all. d).

Senonchè, con recente Ordinanza del 29.12.2018, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'INPS, codesto Tribunale del Lavoro di Messina, G.U.L. Dr.ssa Rosa Bonanzinga, omettendo di pronunciare sui motivi articolati, ha immotivatamente rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente ritenendo che:

“Nel presente giudizio la ricorrente chiede il riconoscimento del suo diritto al rinnovo del contratto sino al 31 dicembre 2018 presso la sede INPS di Messina.

Al riguardo, va rilevato che nell'avviso di selezione, del 16 novembre 2015, per il reperimento di un contingente di 900 medici cui conferire incarichi professionali a tempo determinato, finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali, al punto 2), è stato espressamente previsto che “Le graduatorie regionali avranno validità triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018. Nell'ambito del predetto periodo ai primi 900 candidati posti in posizione utile, sono conferiti incarichi di lavoro a tempo determinato, per una durata non superiore ad un anno. I medesimi incarichi possono essere rinnovati, anche più volte, per un periodo massimo di dodici mesi, dai Direttori Regionali competenti, previa verifica



dei presupposti di carattere tecnico – professionale funzionali al rinnovo stesso, alle medesime condizioni e temporale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018”.

Emerge, dunque, che le graduatorie sono redatte su base regionale, che gli incarichi di lavoro hanno durata non superiore ad un anno e che gli incarichi possono essere rinnovati.

Non appare, dunque, sussistere un obbligo per l'amministrazione di rinnovare il contratto presso la stessa sede di svolgimento dell'attività, essendo concessa all'amministrazione la “possibilità” – e non l'obbligo - di rinnovo degli incarichi, tenuto conto anche della finalità della procedura che è quella di assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali.

Va, inoltre, rilevato che la graduatoria è redatta su base regionale, per cui al momento del conferimento dell'incarico occorre tenere conto delle esigenze presenti su tutto il territorio regionale, nella specie la Sicilia.

A giudizio di questo decidente, inoltre, non appare possibile ritenere che il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico professionale presso la sede di Messina derivi dalle pronunce di questo Tribunale, rese in seguito al ricorso presentato dalla Saitta per l'erronea attribuzione del punteggio nella procedura di selezione, non avendo il Giudice, in tali giudizi, riconosciuto il suddetto diritto della ricorrente. In particolare, con ordinanza del 7 dicembre 2016 di questo Tribunale è stato infatti ordinato all'INPS di provvedere alla riformulazione della graduatoria relativa all'avviso di selezione del 15 novembre 2016, attribuendo ulteriori 6 punti in favore della ricorrente ed al conferimento in suo favore dell'incarico professionale di cui alla predetta selezione, nel caso in cui la stessa fosse risultata così in posizione utile e nel giudizio ex art. 669 duodecies instaurato dalla ricorrente in seguito alla mancata attuazione dell'ordinanza è stato dichiarato l'obbligo dell'INPS di provvedere alla riformulazione della graduatoria adottando le



necessarie determinazioni amministrative, fissando il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.

Non appare, dunque, sussistere, a giudizio di questo decidente, un diritto della ricorrente al rinnovo del contratto presso la sede INPS di Messina.”

Sulla scorta di tali motivazioni ha, dunque, respinto il ricorso e condannato *“la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell'INPS, che liquida in € 1.823,00, oltre., iva, cpa, e rimborso spese generali nella misura di legge.”*

La pronuncia è tuttavia errata in fatto ed in diritto e merita di essere sottoposta ad ulteriore e più approfondito vaglio critico del Collegio sulla scorta dei seguenti motivi di

DIRITTO

I. Erroneità dell'Ordinanza di rigetto sub specie di *error in procedendo*. Omessa pronuncia e/o omessa valutazione delle varie questioni giuridiche sottoposte al Giudicante. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Difetto di motivazione.

Nel merito: fondatezza della domanda per violazione del principio di intangibilità ed ordine della graduatoria della pubblica selezione ed illegittimo conferimento dell'incarico a soggetti non partecipanti alla procedura concorsuale. Stravolgimento dell'ordine della graduatoria e dei diritti della lavoratrice ricorrente.

Violazione delle regole di correttezza e buona fede artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.

Violazione art. 97 Cost.

a. Con avviso di selezione pubblica indetta dall'INPS per il reperimento di un contingente di 900 medici cui conferire incarichi professionali a tempo determinato, il datore di lavoro pubblico ha assunto la determinazione, **auto vincolante**, di soddisfare le esigenze derivanti dalla propria attività di riconoscimento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni connesse, degli stati di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, attraverso il



conferimento di incarichi a medici esterni prioritariamente specialisti in medicina legale e/o altre branche di interesse istituzionale da reclutare con procedura pubblica.

All'esito della selezione, è stata stilata ed approvata una graduatoria di merito, formulata sulla scorta dei punteggi attribuiti ai partecipanti, in cui la Dr.ssa Saitta, a seguito di tutela giudiziale, è stata collocata alla posizione n. 180 con punteggio n. 47.

Tale collocazione le ha consentito il conferimento dell'incarico originario presso la sede di Messina, avendo sopravanzato, a seguito della tutela accordata dal Tribunale di Messina, il Dr. Giovanni D'Amico al quale, in virtù delle scelte dei predecessori in graduatoria, era stato conferito medesimo incarico presso la sede Inps di Messina.

Quindi, a prescindere dalla tardiva formalizzazione della graduatoria avvenuta solo il 28.3.2018, il punteggio complessivo attribuito pleno jure alla ricorrente la poneva al n.180, posizione utile per il conferimento dell'incarico presso la sede di Messina.

Più che erroneamente, del tutto incomprensibilmente l'Ordinanza reclamata ha ritenuto che *“A giudizio di questo decidente, inoltre, non appare possibile ritenere che il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico professionale presso la sede di Messina derivi dalle pronunce di questo Tribunale, rese in seguito al ricorso presentato dalla Saitta per l'erronea attribuzione del punteggio nella procedura di selezione, non avendo il Giudice, in tali giudizi, riconosciuto il suddetto diritto della ricorrente. In particolare, con ordinanza del 7 dicembre 2016 di questo Tribunale è stato infatti ordinato all'INPS di provvedere alla riformulazione della graduatoria relativa all'avviso di selezione del 15 novembre 2016, attribuendo ulteriori 6 punti in favore della ricorrente ed al conferimento in suo favore dell'incarico professionale di cui alla predetta selezione, nel caso in cui la stessa fosse risultata così in posizione utile e nel giudizio ex art. 669 duodecies instaurato dalla ricorrente in seguito alla mancata attuazione dell'ordinanza è stato dichiarato l'obbligo dell'INPS di provvedere alla riformulazione della graduatoria adottando le necessarie determinazioni amministrative, fissando il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.Non*



appare, dunque, sussistere, a giudizio di questo decidente, un diritto della ricorrente al rinnovo del contratto presso la sede INPS di Messina.”.

Giammai la Dr.ssa Saitta ha sostenuto che il diritto al rinnovo del contratto presso la sede di Messina derivasse da un’esplicita statuizione in tal senso da parte del Tribunale adito.

Molto semplicemente è stato evidenziato un dato di fatto, non percepito dal giudice monocratico di prime cure, ossia che la posizione in graduatoria (n. 180) ottenuta a seguito della tutela giudiziale in sede di conferimento originario, in virtù delle scelte dei predecessori, le ha attribuito il diritto alla esercitata scelta della sede di Messina per il conferimento dell’incarico, effettivamente ricoperto sino al 31.03.2018.

Palese appare, dunque, la svista all’esame di prime cure, ove il Giudicante ha ritenuto fosse stato rivendicato un diritto sancito esplicitamente da codesto Ill.mo Tribunale e non quello derivante dal **corretto posizionamento della ricorrente in graduatoria**, unico elemento da cui discende il diritto dei partecipanti all’assegnazione dell’incarico presso una determinata sede.

Senonchè, come detto, la graduatoria e, quindi, la titolarità della sede (cui come vedremo, nella fattispecie, sono riconnessi diritti inviolabili della persona) è stata alterata **ab esterno** mercé una condotta posta in essere dal datore di Lavoro Pubblico affatto corretta.

Alla scadenza dei contratti a tempo determinato stipulati dalla dr.ssa Saitta, il primo con durata sino al 31.12.2017 ed il secondo sino al 31.03.2018, l’Inps ha inteso utilizzare ben 7 medici esterni (non dipendenti INPS e ovviamente non partecipanti alla selezione pubblica) da assegnare solo alla sede di Messina, e, ciò, in patente violazione dei **principi di intangibilità ed ordine della graduatoria**.

I medici non partecipanti della selezione ma assegnatari dell’incarico sono dipendenti di altro ente pubblico (ASP di Messina) che, peraltro, per espressa previsione di legge nonché



siccome riconosciuto dal Datore di Lavoro proprio nell'avviso di selezione pubblica, risulterebbero addirittura **incompatibili** all'esercizio di tali funzioni.

L'INPS ha, pertanto, da un lato esercitato il proprio potere discrezionale decidendo di rinnovare i contratti dei medici partecipanti alla selezione pubblica ma, poi, ha alterato i risultati della graduatoria - ed i diritti ad essa connessi in capo ai lavoratori - conferendo incarichi a soggetti ad essa estranei.

In definitiva, con il conferimento di incarichi ai medici ASP non concorrenti né inseriti in graduatoria, ben **7 medici inseriti in graduatoria in posizione utile per la scelta della sede di Messina** ed ivi precedentemente assegnati - tra cui la ricorrente dottoressa **Saitta posizionata al n. 180 con punti n. 47 – sono stati loro malgrado dirottati altrove**, tanto che taluni di essi hanno perfino rinunciato all'incarico e, quindi, anche al posto in graduatoria.

In assenza dell'assegnazione dei medici ASP e/o ove costoro non fossero confermati in tali ruoli anche solo per scadenza del protocollo intervenuto tra INPS e ASP, la lavoratrice ricorrente si troverebbe in posizione utile in graduatoria per l'assegnazione delle sede di Messina - a fronte di comprovate non coperte carenze di organico e necessità di servizio presenti presso la sede di Messina - con conseguente diritto all'assegnazione per cui è ricorso, diritto immediatamente discendente dalla graduatoria.

Peraltro, emerge un ulteriore errore in diritto dell'Ordinanza di prime cure.

Con l'ordinanza reclamata, si è infatti ritenuto che *“Emerge, dunque, che le graduatorie sono redatte su base regionale, che gli incarichi di lavoro hanno durata non superiore ad un anno e che gli incarichi possono essere rinnovati.*

Non appare, dunque, sussistere un obbligo per l'amministrazione di rinnovare il contratto presso la stessa sede di svolgimento dell'attività, essendo concessa all'amministrazione la “possibilità” – e non l'obbligo - di rinnovo degli incarichi, tenuto conto anche della finalità



della procedura che è quella di assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali.

Va, inoltre, rilevato che la graduatoria è redatta su base regionale, per cui al momento del conferimento dell'incarico occorre tenere conto delle esigenze presenti su tutto il territorio regionale, nella specie la Sicilia.”

Il giudice di prime cure sembra non cogliere le conseguenze in capo ad una Pubblica Amministrazione dopo aver esercitato una facoltà di legge ed i limiti derivanti.

Mai l'odierna reclamante ha asserito che il Bando pubblico, ossia l'offerta al pubblico, postulasse in capo all'Inps un obbligo al rinnovo del contratto originario.

Ben diversamente, la ricorrente ha sostenuto che qualora una P.A. e nel caso in esame l'INPS, pur non avendone l'obbligo, eserciti la prevista facoltà di rinnovare il contratto originario della Dr.ssa Saitta, in tal caso essa rimane vincolata da quanto previsto dal Bando e dalla graduatoria.

Ossia in sede di rinnovo non può violare i diritti discendenti dal bando (inteso quale offerta al pubblico) e dall'intangibilità della graduatoria.

Sicchè, a punteggio invariato, il rinnovo non avrebbe potuto che disporsi presso la sede di Messina.

Tuttavia, per l'effetto dell'illegittima contaminazione (ossia il conferimento dell'incarico presso la sede di Messina a 7 medici esterni che non hanno partecipato alla selezione pubblica e dipendenti dell'ASP) alla Dr.ssa Saitta non è stato più proposto il rinnovo del contratto originario presso la sede di Messina, come da diritto derivante dal posizionamento in graduatoria, bensì è stata proposta la scelta tra sedi residuali, **tutte distanti oltre 200 km dalla precedente, dal luogo di residenza ove è domiciliata con la propria famiglia.**



Il comportamento del datore di lavoro pubblico, cui sono conferiti poteri discrezionali e valutativi che devono collocarsi, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, è gravemente illegittimo.

Invero, nel caso di specie il datore di lavoro INPS ha auto vincolato la propria discrezionalità di gestione organizzativa dell'espletamento delle funzioni di accertamento finalizzato all'erogazione delle prestazioni di solidarietà previste dalla legge, **tramite l'emanazione di un bando di selezione di medici esterni cui conferire incarichi a tempo determinato, redigendo una graduatoria valida sino al 31.12.2018.**

Nella Lex specialis il datore di lavoro ha altresì previsto il numero di posti disponibili, l'oggetto dell'incarico, la retribuzione, la durata, le condizioni di rinnovo, l'iter di svolgimento della selezione nonché i criteri di valutazione dei titoli e la modalità di attribuzione dei punteggi, stabilendo altresì, **ex art. 3 dell'Avviso di Selezione**, che *“Ai primi 900 medici collocatisi utilmente nelle graduatorie regionali, redatte dalla Commissione valutatrice in esito alla selezione, saranno conferiti incarichi di collaborazione a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2016, per complessive 48 settimane pro capite, con impegno orario di 25 ore settimanali e retribuzione oraria pari a euro 32,27”*.

Inoltre, **all'art. 2**, ha previsto la possibilità di rinnovo di tali contratti **alle medesime condizioni**.

Da ciò discende che la pubblicazione di un avviso dai contenuti sopra illustrati rappresenta, per consolidata giurisprudenza di legittimità, un'offerta al pubblico, con la quale il datore di lavoro assume dei precisi obblighi nei confronti dei partecipanti.

Si è invero sostenuto che *“ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri*



di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede” (ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2011, n. 25045; negli stessi termini da ultimo Cass. Civile sez. un., 13/12/2017, n. 29916).

Pertanto, come precisato in Giurisprudenza, il datore di lavoro che decide di conferire incarichi di lavoro previa pubblicazione di un bando di selezione, si impegna a rispettare la *lex specialis* dallo stesso redatta, nonché ad osservare i canoni di correttezza e buona fede nel rapporto instauratosi con chi, all’offerta al pubblico, ha prestato adesione, **ovverosia i partecipanti alla selezione.**

L’iter di selezione si è peraltro concluso con “*l’atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l’atto, negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell’amministrazione, assoggettato al regime di cui all’art. 1218 c.c.*” (Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2009, n. 1399)

Sicchè si configura quale obbligo giuridico in capo all’Istituto resistente quello di contrarre esclusivamente con coloro che sono risultati collocati in posizione utile in graduatoria.

O meglio, il Datore di lavoro ben può decidere di ulteriormente implementare l’organico da destinare a compiti di istituto. Ma, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi gli aventi diritto essendo ipotizzabile che esso decida, per ragioni organizzative, di opportunità e quant’altro, di aggiungere risorse per il soddisfacimento dell’interesse perseguito, **ma**



giammai una tale determinazione potrà ripercuotersi in termini di pregiudizio per i soggetti utilmente collocati in graduatoria i cui diritti sono intangibili, pena una condotta manifestamente violativa degli artt.1175 e 1375 c.c..

In Giurisprudenza si è invero più volte ribadito che *“La p.a. non può legittimamente disattendere quanto essa stessa ha statuito limitando su un dato oggetto la propria discrezionalità, quali che siano le ragioni che l’inducano ad un simile ripensamento, al riguardo essendo obbligata ad attivare un procedimento di secondo grado con esito d’annullamento, qualora nella specie sussistano sufficienti motivi d’interesse pubblico alla rimozione del precedente atto, della quale, in ogni caso, deve fornire idonea contezza (nella specie, è illegittimo il provvedimento con cui una p.a., dopo aver indetto un concorso pubblico riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette ex l. 2 aprile 1968 n. 482 ed aver predisposto la relativa graduatoria di merito, provveda alla copertura di tali posti con chiamata diretta di altri soggetti riservatari, ancorché iscritti negli speciali elenchi ex art. 19 l. n. 482 del 1968 che non hanno partecipato alla procedura selettiva).”* (Consiglio di Stato, sez. V, 07/10/1998, n. 1425).

Peraltro la giurisprudenza ha chiarito che l’esistenza di una graduatoria valida ed efficace esclude addirittura l’indizione di un nuovo concorso, figurarsi se è consentito a soggetti esterni alla stessa che non hanno partecipato alla selezione, incidere sui diritti dei lavoratori graduati.

Per cui, il comportamento dell’Istituto resistente che dapprima emana un avviso di selezione pubblica con approvazione della relativa graduatoria ed in seguito, durante la validità e piena efficacia della medesima, conferisce il medesimo incarico a soggetti estranei alla procedura concorsuale ed alla graduatoria, alterando ed inquinando le risultanze del posizionamento in graduatoria che consentivano l’assegnazione della Dr.ssa Saitta alla sede di Messina, rappresenta (tra l’altro - sic!) una palese violazione degli obblighi contrattuali assunti dal datore di lavoro e risulta meritevole di tutela giudiziale



con riconoscimento del diritto della Dr.ssa Saitta al conferimento dell'incarico presso la sede di Messina, giusta esecuzione del contratto stipulato tra le parti a seguito di adesione all'offerta al pubblico rappresentata dall'avviso di selezione pubblica.

Sulla scorta di tali motivi è, pertanto, meritevole di annullamento e/o riforma la pronuncia di prime cure con cui, omettendosi qualsivoglia adeguata motivazione, è stato ritenuto insussistente il diritto della Dr.ssa Saitta al rinnovo del contratto presso la sede di Messina, peraltro con grave carenza di motivazione per quel che concerne l'aspetto fondamentale dell'alterazione della graduatoria da parte di soggetti non partecipanti alla selezione pubblica, di cui non v'è alcuna traccia nelle motivazioni dell'ordinanza resa.

b. Ma v'è di più. Sul punto, la violazione dei precetti di buona fede e correttezza da parte dell'Istituto emergerà **in modo ancor più palese** ove si osservi che i medici cui è stato da ultimo assegnato l'incarico pur non avendo partecipato alla procedura di selezione indetta dal pubblico datore di lavoro, **risultano essere già dipendenti di altra P.A. e come tali INCOMPATIBILI.**

Ciò contrasta financo con quanto espressamente previsto dalla lex specialis emanata dall'INPS.

Invero, all'art. 1, Requisiti di Partecipazione, dell'Avviso di selezione pubblica del 16.11.2015 (**cf. all. 1**) è stata espressamente prevista l'incompatibilità all'assunzione dell'incarico di quanti *“abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato”*, poiché l'attività richiesta dall'Istituto, con orari predeterminati per l'ammontare di almeno 25 ore a settimana rende di fatto inconciliabile tale incarico con qualsiasi altro lavoro dipendente.

Senonchè, da ultimo, soggetti dichiaratamente incompatibili PER STESSA AMMISSIONE DELL'INPS, sono divenuti assegnatari dell'incarico a discapito dei medici utilmente inseriti in graduatoria.



Anche per tale assorbente ragione risulta evidente il comportamento gravemente illegittimo del datore di lavoro pubblico, che tuttavia, pur censurato, non è stato minimamente attenzionato nell'ordinanza reclamata.

II. Erroneità dell'Ordinanza. Omessa pronuncia e/o omessa valutazione delle varie questioni giuridiche sottoposte al Giudicante. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Difetto di motivazione.

Nel merito: Inadempimento contrattuale. Violazione dell'Avviso di selezione pubblica del 16.11.2015. Mancato rinnovo del contratto conferito alle medesime condizioni.

Un secondo profilo di illegittimità ed inadempimento perpetrato dal datore di lavoro pubblico attiene al mancato rispetto delle clausole previste dall'avviso di selezione pubblica, costituente offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., e dunque vincolanti per le parti. All'art. 2 del suddetto avviso, rubricato "Validità temporale delle graduatorie di merito" è stabilito: *"Le graduatorie regionali avranno validità triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018. Nell'ambito del predetto periodo ai primi 900 candidati posti in posizione utile, sono conferiti incarichi di lavoro a tempo determinato, per una durata non superiore ad un anno. I medesimi incarichi possono essere rinnovati, anche più volte, per un periodo massimo di dodici mesi, dai Direttori Regionali competenti, previa verifica dei presupposti di carattere tecnico-professionale funzionali al rinnovo stesso, alle medesime condizioni e temporale e comunque non oltre il 31.12.2018"*.

All'art. 3 dell'Avviso di selezione, rubricato "Oggetto e durata dell'incarico", è stato inoltre previsto che *"Ai primi 900 medici collocatisi utilmente nelle graduatorie regionali, redatte dalla Commissione valutatrice in esito alla selezione, saranno conferiti incarichi di collaborazione a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e*



scadenza al 31 dicembre 2016, per complessive 48 settimane pro capite, con impegno orario di 25 ore settimanali e retribuzione oraria pari a euro 32,27. L'incarico a tempo determinato attribuito con la presente selezione non è automaticamente rinnovabile”.

Dalla lettura delle norme della lex specialis sopra esaminate si evince la proposta (accettata con la partecipazione alla procedura concorsuale e la collocazione in posizione utile) delle seguenti pattuizioni:

1. Le graduatorie stilate all'esito della selezione hanno validità 1.01.2016 – 31.12.2018.
2. I medici in posizione utile, e cioè i primi 900, hanno diritto al conferimento dell'incarico di lavoro a tempo determinato.
3. La decorrenza del primo contratto è dal 1.01.2016 al 31.12.2016, per complessive 48 settimane pro capite, impegno orario pari a 25 ore settimanali e retribuzione oraria pari a euro 32,27.
4. L'incarico attribuito non è automaticamente rinnovabile ma, in caso di rinnovo, per un periodo massimo di 12 mesi, occorrerà garantire le medesime condizioni, anche temporali, ma non oltre il 31.12.2018.

Orbene, molteplici appaiono gli inadempimenti dell'INPS nei confronti della Dr.ssa Saitta con riguardo al rapporto contrattuale con la stessa instaurato.

In primo luogo, occorre ribadire che la Dr.ssa Saitta è stata costretta ad adire codesto Tribunale al fine di ottenere il conferimento dell'incarico a lei spettante e, nonostante l'Ordinanza del 7.12.2016, l'Istituto ha conferito l'incarico alla ricorrente a decorrere dal 4.07.2017 e sino al 31.12.2017.

Da qui la prima violazione, poiché dalla lettura sistematica degli articoli dell'Avviso di Selezione emerge chiaramente che **il primo originario contratto avrebbe dovuto avere la durata di un anno**, dal 1.01.2016 al 31.12.2016, sicchè la Dr.ssa Saitta la quale in forza di intervenuto dictum giudiziale è stata contrattualizzata nel mese di Giugno 2017 presso



la sede di Messina, da Bando **avrebbe dovuto ottenere un incarico della durata di un anno, con scadenza Giugno 2018.**

La lavoratrice ricorrente, a tacer d'altro, aveva dunque diritto a permanere presso la sede di Messina fino a Giugno 2018.

Così, tuttavia, non è stato e, al termine del contratto al 31.12.2017 l'INPS ha rinnovato il contratto della Dr.ssa Saitta sino al 31.03.2018 sempre presso la sede di Messina.

Anche tale comportamento è però illegittimo, poiché il **rinnovo** – una volta accordato e quindi esercitata la sottesa facoltà – avrebbe necessariamente dovuto essere attuato alle medesime condizioni, anche temporali, ossia per la stessa durata stabilita nel contratto originario, e dunque per ulteriori sei mesi, anche in questo caso dunque con scadenza al mese di Giugno 2018.

Ancor più grave la violazione perpetrata con il **secondo rinnovo**, alla scadenza del 31.03.2018, allorquando, dopo comunicazioni altalenanti e contraddittorie del datore di lavoro, esso non è stato proposto alle medesime condizioni così come stabilito dall'avviso di selezione, ma con previsione che l'attività lavorativa del medico venisse espletata presso altra sede, distante oltre 200 km dalla precedente.

Ciò in violazione dei patti contrattuali.

Ossia degli art.2 e 3 dell'Avviso Pubblico che prevedono il rinnovo *alle medesime condizioni* (si ripete pattuito ex ante con l'offerta al pubblico data dalla pubblicazione dell'avviso di selezione cui ha aderito la dr.ssa Saitta). In quella sede si è pattuito: “*Art. 2. Definizione delle competenze. Il medico esterno si obbliga ad effettuare gli accertamenti medico-legali relativi alle funzioni della Unità Operative Complesse (UOC)/Unità Operative Semplici (UOS) INPS di MESSINA nonché a partecipare, in rappresentanza dell'Istituto, alle operazioni peritali nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis del codice di procedura civile, con un impegno orario di n. 25 ore settimanali e con un massimale annuo di n. 1.200 ore*”



Sicchè il rinnovo disposto con la previsione di effettuare gli accertamenti medico-legali delle sedi diverse da Messina, costituisce ulteriore violazione delle pattuizioni contrattuali assunte dalle parti.

Peraltro, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa assume carattere essenziale nel caso di specie, poiché trattandosi di incarico conferito all'esito di una pubblica selezione, è noto che *“Il criterio per l'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori è determinato dall'ordine di graduatoria.”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 07/11/1992, n. 860), derogabile soltanto in caso di patenti e motivate ragioni di interesse pubblico.

In definitiva, in adempimento agli obblighi vigenti tra le parti, il contratto della Dr.ssa Saitta avrebbe dovuto prevedere la durata di un anno, con rinnovo per il medesimo periodo (comunque di certo fino a giugno 2018) e, in ogni caso, con assegnazione delle funzioni presso la sede Inps di Messina.

Sicchè, se è pur vero – come rilevato nell'Ordinanza di cui è reclamo – che è in facoltà della P.A. decidere se rinnovare o meno il contratto originario, in caso di esercizio della facoltà e conseguente determinazione di proseguire nei rapporti professionali con i medici esterni non avrebbe giammai potuto discostarsi dai precetti sopraenunciati contenuti nel bando e derivanti dalla graduatoria della selezione pubblica.

Anche per tale motivo, l'Ordinanza reclamata va riformata e/o annullata.

Da ultimo, con nota del 24.12.2018 (**cf. all. d**) l'INPS ha inteso prorogare ulteriormente i contratti in essere con i medici esterni, tra cui quello con la Dr.ssa Saitta, sino al 31.05.2019, perpetrando l'illegittima assegnazione della sede di Caltanissetta allorquando, sulla scorta di tutto quanto sopra, risulta acclarato il diritto della Dr.ssa Saitta allo svolgimento dell'incarico presso la sede di Messina.

Sul periculum in mora.

1) La ricorrente, residente a Messina con la propria famiglia, ad oggi, pur avendo sottoscritto il rinnovo del contratto presso la lontana sede di Caltanissetta (da Messina



occorrono 4 ore di pullman all'andata e 4 ore al ritorno) è sostanzialmente inoccupata in quanto impossibilitata, stante la lontananza, ad effettuare la prestazione lavorativa allontanandosi dalla famiglia in tale particolare momento nonché a causa del gravissimo turbamento emotivo determinato dalla perdita del figlio (**cf. in atti**) che incide sul suo attuale stato di salute.

Ciò determina, in sostanza, per un verso l'impedimento a svolgere l'attività lavorativa presso la città di residenza e dunque uno stato di inoccupazione e, per altro verso, anche la mancata percezione della retribuzione, essendo questa erogata su base oraria, non dovuta in caso di mancato espletamento dell'attività.

Si consideri, altresì, che l'efficacia della graduatoria ha consentito le determinazioni concernenti i contratti in essere stipulati antecedentemente e prorogati sino al 31.05.2019, con la conseguenza che solo un provvedimento cautelare può garantire l'attualità e l'effettività del diritto al lavoro, diritto non integralmente risarcibile per l'equivalente.

2) Non senza considerare che dalla impossibilità di espletare il rapporto presso la sede di Caltanissetta deriva anche un non risarcibile pregiudizio alla professionalità che diviene irreversibile con il decorso del tempo per obsolescenza delle competenze lavorative e perdita di valore sul mercato del lavoro della prestazione della ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la Dr.ssa Saitta come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione collegiale

Voglia

annullare e/o riformare l'Ordinanza di rigetto del 29.12.2018, n. R.G. 2075/2018, con cui il G.U.L Dott.ssa Rosa Bonanzinga ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 2075/2018 e, per l'effetto, accogliere le seguenti domane:



- 1) Previa declaratoria della condotta in contestazione come violativa degli artt.1175 e 1375 c.c., con connesso accertamento di responsabilità contrattuale per inadempimento, riconoscere il diritto della lavoratrice Dr.ssa Giovanna Saitta, al rinnovo del contratto al 31.12.2018 prorogato al 31.5.2019 presso la sede INPS di Messina;
- 2) Per l'effetto, condannare il convenuto Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a conferire alla lavoratrice ricorrente l'incarico di lavoro presso la Sede INPS di Messina;
- 3) Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambe le fasi del giudizio.
- 4) **Ancora, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio e per porre a conoscenza dell'istaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva di cui è causa collocatisi in graduatoria sopra la posizione n. 180 (cui è collocata la Dr.ssa Saitta) aspiranti all'attribuzione dell'incarico presso la sede di Messina, nonché tutti i medici non partecipanti all'avviso di selezione pubblica del 16.11.2015 che hanno ricevuto l'incarico all'espletamento delle medesime funzioni assegnate alla Dr.ssa Saitta sino al 31.03.2018 presso la sede di Messina; considerato che la notificazione nei modi ordinari si rivela sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari ed incompatibile con i tempi della richiesta tutela in via d'urgenza, ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), si chiede che la V.S. Ill.ma Voglia autorizzare la notificazione dell'atto introduttivo a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'INPS.**

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: a) Ordinanza di rigetto del 29.12.2018, n. R.G. 2075/2018; b) Decreto di fissazione udienza al 25.05.2018; c) Istanza di surroga depositata dalla dr.ssa Saitta d) Preverbale d'udienza depositato in data 22.11.2018; e) Nota del 24.12.2018 dell'INPS; f) Orario collegamenti Messina-Catania e Catania-Caltanissetta; g) Fascicolo di parte depositato nel giudizio di prime cure.



***Dichiarazione del valore:** Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia, attinente alla corretta esecuzione del contratto di lavoro tra la ricorrente e l'Istituto nel periodo 9.04.2018 – 31.12.2018 e successiva proroga, è compreso nello scaglione tra € 5.200,00 e fino a € 26.000,00, e che, trattandosi di reclamo avverso provvedimento cautelare, il contributo unificato è dovuto in misura fissa pari ad € 147,00.*

Messina, 9 gennaio 2019

Avv. Carmelo Briguglio

Avv. Ferruccio Puzzello

